Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per i problemi economici e monetari

2024/2108(INI)

17.7.2025

PARERE

della commissione per i problemi economici e monetari

destinato alla commissione per gli affari esteri e alla commissione per il commercio internazionale

sull'attuazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito
(2024/2108(INI))

Relatore per parere: Eero Heinäluoma

PA_NonLeg

EMENDAMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari presenta alla commissione per gli affari esteri e alla commissione per il commercio internazionale, competenti per il merito, quanto segue:

Emendamento 1
Proposta di risoluzione
Considerando E bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	E bis. considerando che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è limitato nell'ambito dei servizi finanziari;

Emendamento 2
Proposta di risoluzione
Considerando E ter (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	E ter. considerando che l'UE e il Regno Unito hanno firmato un memorandum d'intesa che istituisce un quadro per la cooperazione a livello normativo in materia di servizi finanziari tra l'UE e il Regno Unito e hanno successivamente istituito un forum sulla regolamentazione finanziaria congiunta UE-Regno Unito, che dovrebbe riunirsi almeno due volte l'anno e che funge da piattaforma per facilitare il dialogo strutturato sulle questioni relative ai servizi finanziari;

Emendamento 3

Proposta di risoluzione
Considerando E quater (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	E quater. considerando che l'attuazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione può

costituire un valido incentivo per promuovere la formazione, lo sviluppo delle competenze e gli investimenti in attività immateriali, come il capitale umano, sia all'interno che all'esterno dell'UE; che è riconosciuta l'importanza di promuovere lo scambio di conoscenze e la collaborazione per migliorare le competenze delle persone, contribuendo a una forza lavoro mondiale più competitiva, sostenibile e inclusiva;

Emendamento 4
Proposta di risoluzione
Considerando E quinquies (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	E quinquies. considerando che l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione non contempla ancora alcuna decisione relativa all'equivalenza dei servizi finanziari;

Emendamento 5
Proposta di risoluzione
Paragrafo 22 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	22 bis. riconosce la necessità di un elevato livello di cooperazione e di dialogo orientato al futuro tra l'UE e il Regno Unito in materia di servizi finanziari; osserva che il forum sulla regolamentazione finanziaria congiunta UE-Regno Unito si è riunito soltanto tre volte dalla sua istituzione;

Emendamento 6
Proposta di risoluzione
Paragrafo 22 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*

22 ter. incoraggia un dialogo orientato al futuro in seno al forum sulla regolamentazione finanziaria congiunta UE-Regno Unito che promuova un elevato grado di allineamento tra i rispettivi regimi normativi e contribuisca a individuare e affrontare questioni comuni in materia di stabilità finanziaria, tutela degli investitori, lotta al riciclaggio di denaro e prevenzione del finanziamento del terrorismo, al fine di agevolare gli investimenti transfrontalieri e promuovere l'innovazione nei mercati finanziari e la cooperazione nei consessi internazionali e nell'attuazione delle norme internazionali; osserva che ciò può includere la condivisione di informazioni sugli sviluppi normativi, scambi di opinioni sulle rispettive politiche, norme e processi riguardanti i regimi di riconoscimento, come l'equivalenza, e può riguardare anche le analisi dei rischi e i potenziali impatti economici delle misure proposte, nonché tematiche relative alla convergenza tecnica volontaria, che rendono i flussi commerciali più stabili ed efficienti; prende atto del potenziale del forum di promuovere un approccio coerente ove possibile e di fornire un quadro per la risoluzione delle controversie, e invita la Commissione a rafforzarlo e a fare leva su tale cooperazione; invita la Commissione a informare in modo esauriente e tempestivo il Parlamento in merito ai preparativi e all'esito delle riunioni semestrali;

Emendamento 7
Proposta di risoluzione
Paragrafo 22 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	22 quater. ritiene che l'efficienza e la competitività dei servizi dei mercati finanziari post-negoziazione siano essenziali per garantire un'Unione dei

	risparmi e degli investimenti ben funzionante e accoglie con favore il crescente consenso tra il Regno Unito e l'UE in materia; apprezza l'accordo politico provvisorio volto ad abbreviare il periodo di regolamento per le operazioni su valori mobiliari a un giorno dopo la negoziazione;

Emendamento 8
Proposta di risoluzione
Paragrafo 22 quinquies (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	22 quinquies. accoglie con favore la finalizzazione dell'accordo di cooperazione in materia di concorrenza tra l'UE e il Regno Unito in virtù dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, che consente alla Commissione, alle autorità nazionali garanti della concorrenza degli Stati membri dell'UE e all'Autorità britannica per la concorrenza e i mercati di cooperare direttamente nel corso delle indagini in materia di concorrenza; osserva che si tratta del primo accordo di cooperazione in materia di concorrenza dell'UE che consente anche alle autorità nazionali competenti di cooperare direttamente con un'autorità garante della concorrenza di un paese terzo; chiede la sua rapida ratifica per rafforzare l'applicazione e il coordinamento transfrontalieri nei casi di concorrenza, salvaguardando nel contempo la riservatezza attraverso opportune deroghe;

Emendamento 9

Proposta di risoluzione
Paragrafo 22 sexies (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*

	22 sexies. sottolinea l'importanza di aiutare i giovani nello sviluppo di competenze adeguate alle esigenze future agevolando la formazione transfrontaliera e le opportunità di sviluppo professionale, compresi investimenti mirati nell'alfabetizzazione digitale, verde e finanziaria; chiede una cooperazione UE-Regno Unito in materia di programmi di mobilità e riconoscimento reciproco delle qualifiche;

Emendamento 10
Proposta di risoluzione
Paragrafo 23

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
23. [commissioni competenti per parere];	23. ***sottolinea che, a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, i partecipanti al mercato del Regno Unito non godono più dell'accesso automatico al mercato unico dei servizi finanziari; sottolinea che l'UE ha concesso una decisione di equivalenza limitata nel tempo solo per uno specifico sottosettore dei servizi finanziari – le controparti centrali – mentre il quadro di equivalenza dell'UE in materia di servizi finanziari consente alle imprese di paesi terzi di accedere al mercato dell'UE, a condizione che il loro quadro normativo e di vigilanza sia considerato equivalente alle norme dell'UE; ricorda che l'UE può revocare unilateralmente e in qualsiasi momento le decisioni in materia di equivalenza qualora non siano più soddisfatte le condizioni per la concessione dell'equivalenza; riconosce la necessità di garantire che le PMI di entrambe le parti beneficino di una cooperazione finanziaria rafforzata tra l'Unione europea e il Regno Unito; sottolinea l'importanza di agevolare l'accesso transfrontaliero ai finanziamenti; incoraggia la Commissione a discutere ulteriori decisioni in materia di equivalenza al fine***

di fornire alle imprese del Regno Unito e dell'UE i vantaggi di un maggiore accesso al mercato;

Emendamento 11
Proposta di risoluzione
Paragrafo 23 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	23 bis. accoglie con favore l'inclusione di scambi di opinioni sulle decisioni in materia di equivalenza nell'ambito di competenza del forum sulla cooperazione normativa; chiede una discussione e un esame periodici di tali questioni, in particolare per quanto riguarda i servizi finanziari e di investimento, nell'interesse di un aumento degli scambi e della cooperazione; invita la Commissione a valutare e adottare decisioni in materia di equivalenza in modo strategico e condizionale, garantendo che qualsiasi accesso al mercato concesso alle società di servizi finanziari del Regno Unito sia pienamente allineato alle norme dell'UE; ritiene che la valutazione dell'equivalenza dovrebbe andare oltre un rigoroso approccio settoriale e adottare piuttosto una prospettiva più ampia e lungimirante per prendere in considerazione il quadro normativo e di vigilanza complessivo del paese terzo, compresi i suoi impegni a favore della concorrenza leale, della lotta al riciclaggio di denaro, della cooperazione fiscale, della protezione degli investitori e della stabilità finanziaria, al fine di salvaguardare la stabilità finanziaria dell'Unione, preservare l'integrità del mercato unico e prevenire l'arbitraggio normativo;

Emendamento 12
Proposta di risoluzione
Paragrafo 23 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	23 ter. ricorda che le decisioni in materia di equivalenza potrebbero andare a vantaggio delle imprese dell'UE in termini di maggiore accesso al mercato del Regno Unito, anche per quanto riguarda il settore bancario, i servizi di pagamento e di investimento e le assicurazioni, e sottolinea che una relazione finanziaria aperta e ben strutturata tra l'UE e il Regno Unito deve contribuire a promuovere un ambiente di finanziamento più competitivo per le PMI;

Emendamento 13
Proposta di risoluzione
Paragrafo 23 quater (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	23 quater. prende atto, al contempo, della volontà espressa dal Regno Unito di discostarsi dalla regolamentazione dell'UE in una serie di settori; esprime preoccupazione per il fatto che tale divergenza potrebbe compromettere la parità di condizioni con l'UE; chiede un attento monitoraggio di tali sviluppi e del loro potenziale impatto sui mercati dell'UE, anche attraverso l'uso strategico delle decisioni in materia di equivalenza;

Emendamento 14
Proposta di risoluzione
Paragrafo 23 quinquies (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	23 quinquies. riconosce che gli stretti legami economici tra Irlanda e Irlanda del Nord continueranno nonostante quest'ultima sia parte di un paese designato come paese terzo; sostiene un riconoscimento di tali legami economici, anche relativamente alla vigilanza delle

transazioni tra entrambe le giurisdizioni; chiede misure che assicurino che tali legami non siano perturbati da alcuna modifica nei quadri normativi o giuridici, in particolare per quanto riguarda i servizi forniti ai consumatori e alle PMI che non possono trarre vantaggio dalla mobilità; sottolinea l'importanza di mantenere e sviluppare ulteriormente legami economici stretti e ridurre al minimo le perturbazioni all'indomani della Brexit, in particolare per quanto riguarda tale rapporto; ribadisce con forza l'importanza di proteggere l'accordo del Venerdì santo nella sua interezza e di sostenere la pace e la riconciliazione in Irlanda del Nord; incoraggia il governo britannico a tenere conto delle circostanze specifiche dell'Irlanda del Nord in tutte le nuove leggi o nei nuovi regolamenti che propone di introdurre;

Emendamento 15
Proposta di risoluzione
Paragrafo 23 sexies (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	23 sexies. riconosce che, sebbene alcune cripto-attività siano principalmente di natura speculativa, il loro utilizzo nel settore finanziario è in aumento, e chiede un approccio coordinato alla regolamentazione e alla vigilanza di tali attività per affrontare efficacemente i rischi relativi alla protezione dei consumatori, all'integrità del mercato e al riciclaggio di denaro nonché le preoccupazioni relative all'impatto ambientale; constata con apprensione che gli emittenti di stablecoin saranno autorizzati a operare nel Regno Unito in deroga al quadro normativo e di vigilanza del Regno Unito e sottolinea che, se il Regno Unito proseguisse la cooperazione bilaterale con gli Stati Uniti su un modello normativo permissivo, sarebbero compromessi gli sforzi dell'UE

volti a garantire la coerenza normativa, una vigilanza rigorosa, la resilienza finanziaria tra le giurisdizioni e la stabilità finanziaria mondiale; chiede pertanto che il Regno Unito adotti una legislazione simile al regolamento (UE) 2023/1114 relativo ai mercati delle cripto-attività[1 bis]; mette in guardia dai rischi sistemici che un quadro di vigilanza meno rigoroso può comportare e raccomanda di non discostarsi dalle raccomandazioni del Consiglio per la stabilità finanziaria sulla regolamentazione delle cripto-attività, che potrebbero compromettere la stabilità finanziaria mondiale; ritiene che l'UE e il Regno Unito dovrebbero collaborare all'interno della comunità internazionale per giungere a un'intesa sui benefici e sui rischi dell'IA applicata ai servizi finanziari;

[1 bis] Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1114/oj.

Emendamento 16

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23 septies (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	23 septies. sostiene e accoglie con favore il rapido sviluppo dell'euro digitale, a integrazione e non in sostituzione dei contanti; sottolinea l'elevato livello di dipendenza dell'UE da entità straniere nel settore dei pagamenti; riconosce l'urgente necessità che l'UE garantisca la sua autonomia dai prestatori di servizi di pagamento stranieri nell'ambito della sovranità digitale e finanziaria;

Emendamento 17
Proposta di risoluzione
Paragrafo 23 octies (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	23 octies. ritiene che la possibile introduzione di valute digitali della banca centrale sia nell'UE che nel Regno Unito possa avere un impatto economico sulle relazioni tra le due parti e sull'autonomia strategica;

Emendamento 18
Proposta di risoluzione
Paragrafo 23 nonies (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	23 nonies. sostiene fermamente la costante cooperazione tra l'UE e il Regno Unito per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo a livello internazionale, contrastare i regimi fiscali dannosi e attuare sanzioni; accoglie con favore l'adozione del pacchetto antiriciclaggio da parte dell'UE e il costante impegno del Regno Unito ad affrontare il riciclaggio di denaro e altri reati finanziari, in particolare nei territori d'oltremare e nelle dipendenze della Corona britannica;

Emendamento 19
Proposta di risoluzione
Paragrafo 23 decies (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	23 decies. esprime preoccupazione per l'istituzione da parte del Regno Unito di nuovi porti franchi, operanti come poli nazionali atti a promuovere il commercio e gli investimenti mondiali, i quali offrono ampie agevolazioni fiscali, regimi di deregolamentazione e sovvenzioni

pubbliche;

Emendamento 20
Proposta di risoluzione
Paragrafo 23 undecies (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	23 undecies. sottolinea l'impegno di entrambe le parti a favore dell'approccio a due pilastri del quadro inclusivo dell'OCSE/G20; si rammarica del recente ordine esecutivo emesso dal presidente degli Stati Uniti il 20 gennaio 2025, in base al quale l'accordo fiscale globale dell'OCSE non ha valore né produce alcun effetto negli Stati Uniti; invita entrambe le parti a lavorare congiuntamente e in modo costruttivo nei consessi internazionali per salvaguardare la cooperazione fiscale multilaterale, promuovere l'attuazione globale delle norme fiscali minime del secondo pilastro e garantire la coerenza con le iniziative delle Nazioni Unite in corso;

Emendamento 21
Proposta di risoluzione
Paragrafo 23 duodecies (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	23 duodecies. riconosce l'impegno assunto nell'ambito dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione per promuovere la cooperazione sulle principali sfide globali, nel rispetto delle rispettive competenze nel settore dell'imposizione diretta; accoglie pertanto con favore il primo dialogo UE-Regno Unito sulla lotta ai regimi fiscali dannosi, svoltosi il 10 ottobre 2024, quale forum di discussione sulla definizione e l'attuazione di norme internazionali per combattere i regimi fiscali dannosi; sottolinea l'importanza di mantenere lo slancio del coordinamento UE-Regno

Unito in materia di riforma fiscale internazionale;

Emendamento 22
Proposta di risoluzione
Paragrafo 23 terdecies (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	23 terdecies. sostiene la prosecuzione della cooperazione UE-Regno Unito nella lotta al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo, alle pratiche fiscali dannose e alle frodi; sottolinea la necessità di monitorare attentamente la divergenza normativa del Regno Unito per prevenire l'arbitraggio normativo e rischi finanziari per l'UE e garantire condizioni di parità; incoraggia entrambe le parti, nel pieno rispetto della sovranità fiscale nazionale, a cooperare attivamente – attraverso i pertinenti consessi bilaterali e multilaterali – al fine di promuovere sistemi fiscali equi e sostenibili;

Emendamento 23
Proposta di risoluzione
Paragrafo 23 quaterdecies (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	23 quaterdecies. accoglie con favore la piena attuazione, nel 2024, del protocollo sulla cooperazione amministrativa e la lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto e sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte (protocollo IVA); propone che l'UE e il Regno Unito effettuino una revisione annuale congiunta dell'attuazione e dell'efficacia del protocollo IVA, mettano a disposizione un forum di discussione sulle tendenze emergenti in materia di frodi IVA e sulle sfide nel recupero transfrontaliero

	dell'IVA e valutino la necessità di ulteriori misure congiunte per affrontare tali questioni;

Emendamento 24
Proposta di risoluzione
Paragrafo 23 quindecies (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	23 quindecies. sottolinea che i partecipanti al mercato dell'UE dipendono fortemente dalle stanze di compensazione con sede nel Regno Unito, dal momento che più del 90 % dei derivati sui tassi di interesse in euro è trattato presso stanze di compensazione con sede nella City di Londra; ritiene che questa massiccia concentrazione potrebbe rappresentare un rischio strategico per la stabilità finanziaria dell'UE; ritiene che occorra trovare il giusto equilibrio tra la necessità di ridurre in misura sostanziale l'eccessiva dipendenza dalle stanze di compensazione con sede nel Regno Unito e quella di offrire chiarezza ai partecipanti ai mercati finanziari dell'UE; prende atto dell'aggiornamento del regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo[1 bis], adottato nel dicembre 2024, che mira ad affrontare tale eccessiva dipendenza mediante l'introduzione dell'obbligo di detenere un conto attivo;

[1 bis] Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/648/oj).

Emendamento 25
Proposta di risoluzione
Paragrafo 23 sexdecies (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	23 sexdecies. esprime tuttavia preoccupazione per il fatto che la decisione della Commissione di prorogare l'equivalenza delle controparti centrali del Regno Unito per un periodo supplementare di tre anni, fino al 30 giugno 2028, rischia di ritardare lo sviluppo dell'obbligo di detenere un conto attivo;

Emendamento 26
Proposta di risoluzione
Paragrafo 23 septdecies (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	23 septdecies. invita, nel frattempo, la Commissione a fornire una soluzione stabile e permanente per ridurre l'eccessiva dipendenza dalle controparti centrali del Regno Unito, in linea con l'obiettivo strategico dell'UE di ridurre le esposizioni eccessive alle controparti centrali di paesi terzi di notevole importanza sistemica; ricorda che il Parlamento ha sempre sottolineato la necessità di trasferire le attività di compensazione nell'UE e che l'equivalenza prolungata in un contesto di divergenza normativa mina la stabilità finanziaria, indebolisce l'autonomia del mercato dell'UE e invia segnali contrastanti ai partecipanti al mercato;

Emendamento 27
Proposta di risoluzione
Paragrafo 23 octodecies (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	23 octodecies. osserva che, a seguito del recesso del Regno Unito dall'UE, i fornitori di servizi britannici che operano nel settore dei servizi finanziari non beneficiano più del principio del paese di

origine né del sistema di "passaporto" per poter accedere direttamente al mercato unico dell'UE, mentre l'economia globale integrata richiede una stretta cooperazione tra le autorità, anche nel settore dei servizi finanziari e di pagamento; osserva inoltre che, sebbene l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione sia basato su disposizioni che garantiscono condizioni di parità, ciò non è sufficiente, in particolare per quanto riguarda le norme in materia di sovvenzioni, e chiede controlli rigorosi e trasparenti sugli aiuti di Stato, accompagnati da un'applicazione efficace a livello nazionale e da un meccanismo vincolante di risoluzione delle controversie che contribuisca a prevenire distorsioni della concorrenza e a garantire condizioni commerciali eque;

Emendamento 28
Proposta di risoluzione
Paragrafo 23 novodecies (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	23 novodecies. prende atto dell'imminente strategia del Regno Unito per la crescita e la competitività dei servizi finanziari, che mira a sbloccare gli investimenti in tutti i settori economici; invita l'UE e il Regno Unito ad allineare scrupolosamente le rispettive strategie di competitività per il settore dei servizi finanziari;

Emendamento 29
Proposta di risoluzione
Paragrafo 23 vicies (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	23 vicies. esprime preoccupazione per il piano dell'autorità britannica di regolamentazione dei sistemi di pagamento di introdurre un massimale di

prezzo sulle commissioni interbancarie transfrontaliere per le operazioni senza presentazione della carta tra il Regno Unito e il SEE, specificamente per le banche, i fornitori di carte e di altri sistemi di pagamento dell'UE; sottolinea che due dei tre livelli alternativi di massimali di prezzo sono notevolmente inferiori rispetto al massimale di prezzo equivalente fissato per le banche del Regno Unito, il che solleva preoccupazioni in merito al rispetto del principio di non discriminazione sancito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione; sottolinea pertanto l'importanza di garantire che tutte le misure normative rispettino il principio di non discriminazione; invita l'autorità britannica di regolamentazione dei sistemi di pagamento a garantire il proseguimento del lavoro avviato in materia di commissioni interbancarie, al fine di evitare un arretramento normativo e garantire un ambiente equo per i prestatori di servizi di pagamento europei;

Emendamento 30
Proposta di risoluzione
Paragrafo 23 unvicies (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	23 unvicies. riconosce che, al di là del quadro giuridicamente vincolante dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, è importante cooperare maggiormente nel settore dei servizi finanziari per affrontare le sfide condivise ed esplorare le possibilità di una collaborazione più ravvicinata e continua, in particolare attraverso un impegno ai massimi livelli, in modo da sfruttare i vantaggi dei sistemi finanziari interconnessi a livello mondiale, nel contesto della creazione di un'Unione dei risparmi e degli investimenti e del fiorente polo per i servizi finanziari che la City di

Londra rappresenta;

Emendamento 31
Proposta di risoluzione
Paragrafo 23 duovicies (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	23 duovicies. sottolinea che l'acuirsi delle tensioni transatlantiche rende il miglioramento delle relazioni economiche tra l'UE e il Regno Unito più importante che mai; invita la Commissione e il governo del Regno Unito a una stretta cooperazione nei consessi internazionali in materia di servizi finanziari al fine di trarre vantaggio dalla prospettiva europea; riconosce che è necessario garantire che le piccole e medie imprese di entrambe le parti possano beneficiare di una cooperazione finanziaria rafforzata tra l'Unione europea e il Regno Unito;

Emendamento 32
Proposta di risoluzione
Paragrafo 23 tervicies (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	23 tervicies. riconosce lo Stato di diritto, l'economia di mercato e il libero scambio quali valori comuni dell'UE e sottolinea che l'attuazione dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione deve avere come obiettivo fondamentale la tutela degli interessi dei cittadini e che è importante integrare elementi di cooperazione economica e di giustizia sociale attraverso la partecipazione di gruppi di volontari, della società civile e delle associazioni imprenditoriali; sottolinea che nulla dovrebbe perturbare gli stretti legami economici tra l'Irlanda e l'Irlanda del Nord né la pace e la riconciliazione derivanti dall'accordo del

Venerdì santo;

Emendamento 33
Proposta di risoluzione
Paragrafo 23 quatervicies (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	23 quatervicies. invita la Commissione e il governo del Regno Unito a una stretta cooperazione nei consessi internazionali in materia di servizi finanziari al fine di trarre vantaggio dalla prospettiva europea;

Emendamento 34
Proposta di risoluzione
Paragrafo 23 quinvicies (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	23 quinvicies. sottolinea che le norme concordate in consessi internazionali, quali l'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari, il Consiglio per la stabilità finanziaria, il Gruppo di azione finanziaria internazionale e il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, dovrebbero rimanere lo scenario di riferimento per la cooperazione tra l'UE e il Regno Unito e che gli scostamenti devono essere debitamente giustificati;

Emendamento 35
Proposta di risoluzione
Paragrafo 23 sexvicies (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	23 sexvicies. esprime preoccupazione per la decisione del Regno Unito di prorogare l'attuazione del quadro di Basilea III per le banche fino al 1º gennaio 2027; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire l'attuazione

delle norme di Basilea III adottate dai colegislatori e invita la Commissione a continuare a monitorare l'attuazione di tali norme concordate a livello internazionale nelle principali giurisdizioni dei paesi terzi;

Emendamento 36

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23 septvicies (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	23 septvicies. prende atto della notevole crescita degli intermediari finanziari non bancari (non-bank financial intermediaries – NBFI) nell'UE e nel Regno Unito, nonché delle principali vulnerabilità individuate dal Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) in questo settore, in particolare per quanto riguarda la leva finanziaria e i disallineamenti di liquidità; condivide le preoccupazioni in merito alla resilienza degli NBFI, in particolare in condizioni di stress del mercato, quali espresse dal CERS e dal comitato di politica finanziaria del Regno Unito a tale riguardo, e chiede un monitoraggio e una regolamentazione rafforzati di tali entità;

Emendamento 37

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23 octovicies (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	23 octovicies. ribadisce, a tale proposito, l'importanza di attuare tempestivamente le raccomandazioni del Consiglio per la stabilità finanziaria volte a rafforzare la resilienza dei fondi comuni monetari, in particolare eliminando le caratteristiche che possono incentivare la corsa agli sportelli; invita pertanto la Commissione

	a presentare rapidamente una proposta riveduta sui fondi comuni monetari, in linea con le raccomandazioni del Consiglio per la stabilità finanziaria;

Emendamento 38

Proposta di risoluzione
Paragrafo 23 novovicies (nuovo)

Proposta di risoluzione	*Emendamento*
	23 novovicies. prende atto del piano annunciato dalle autorità britanniche di introdurre un regime normativo meno severo per alcuni fondi di investimento alternativi; sottolinea che la semplificazione non dovrebbe celare un programma di deregolamentazione; è favorevole alle misure di semplificazione, a condizione che gli obiettivi strategici rimangano impregiudicati; invita pertanto le autorità del Regno Unito a cooperare a stretto contatto con l'UE per garantire che la riforma in programma non privi di sostanza la direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi[1 bis], in particolare per quanto riguarda le norme in materia di delega;

[1 bis] Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/61/oj).

DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI

Conformemente all'allegato I, articolo 8, del regolamento, il relatore per parere dichiara di aver incluso nel suo parere contributi su questioni attinenti all'oggetto del fascicolo che ha ricevuto, ai fini dell'elaborazione del parere, fino alla sua approvazione in commissione, dai rappresentanti di interessi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio[1], o dai rappresentanti delle pubbliche autorità di paesi terzi, incluse le loro missioni diplomatiche e ambasciate, qui di seguito elencati:

1. Rappresentanti di interessi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio
2. Rappresentanti delle pubbliche autorità di paesi terzi, incluse le loro missioni diplomatiche e ambasciate
UK mission to the EU

L'elenco che precede è compilato sotto l'esclusiva responsabilità del relatore per parere.

Quando delle persone fisiche sono identificate nell'elenco con il loro nome, la loro funzione o entrambi, il relatore per parere dichiara di aver sottoposto alle persone fisiche interessate l'informativa del Parlamento europeo sulla protezione dei dati n. 484 (https://www.europarl.europa.eu/data-protect/index.do), che definisce le condizioni applicabili al trattamento dei loro dati personali e i diritti connessi a tale trattamento.

[1] Accordo interistituzionale del 20 maggio 2021 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea su un registro per la trasparenza obbligatorio (GU L 207 dell'11.6.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2021/611/oj).

INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE
DA PARTE DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Approvazione	15.7.2025
Esito della votazione finale	+: 57 –: 2 0: 1
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Georgios Aftias, Rasmus Andresen, Francisco Assis, Stephen Nikola Bartulica, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Gilles Boyer, Giovanni Crosetto, Fabio De Masi, Siegbert Frank Droese, Engin Eroglu, Marco Falcone, Markus Ferber, Jonás Fernández, Dirk Gotink, Enikő Győri, Michalis Hadjipantela, Eero Heinäluoma, Billy Kelleher, Kinga Kollár, Tomáš Kubín, Aurore Lalucq, Marlena Maląg, Costas Mavrides, Siegfried Mureşan, Fernando Navarrete Rojas, Luděk Niedermayer, Ľudovít Ódor, Gaetano Pedulla', Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Pierre Pimpie, Jaroslava Pokorná Jermanová, Friedrich Pürner, Jussi Saramo, Paulius Saudargas, Ralf Seekatz, Irene Tinagli, Marie Toussaint, Pasquale Tridico, Anouk Van Brug, Stéphanie Yon-Courtin
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Bas Eickhout, Niels Fuglsang, Alexander Jungbluth, Fernand Kartheiser, Janusz Lewandowski, César Luena, Andreas Schwab, Mariateresa Vivaldini
Deputati di cui all'art. 216, par. 7, del regolamento presenti al momento della votazione finale	Sakis Arnaoutoglou, Damien Carême, Mohammed Chahim, Alessandro Ciriani, Juan Carlos Girauta Vidal, Ondřej Knotek, Lara Magoni, Jana Nagyová, Daniele Polato, Krzysztof Śmiszek

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
DA PARTE DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

57	+
ECR	Stephen Nikola Bartulica, Alessandro Ciriani, Giovanni Crosetto, Lara Magoni, Marlena Maląg, Daniele Polato, Mariateresa Vivaldini
NI	Fabio De Masi, Fernand Kartheiser, Friedrich Pürner
PPE	Georgios Aftias, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Marco Falcone, Markus Ferber, Dirk Gotink, Michalis Hadjipantela, Kinga Kollár, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Fernando Navarrete Rojas, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Paulius Saudargas, Andreas Schwab, Ralf Seekatz
PfE	Juan Carlos Girauta Vidal, Ondřej Knotek, Tomáš Kubín, Jana Nagyová, Pierre Pimpie, Jaroslava Pokorná Jermanová
Renew	Gilles Boyer, Engin Eroglu, Billy Kelleher, Ľudovít Ódor, Anouk Van Brug, Stéphanie Yon-Courtin
S&D	Sakis Arnaoutoglou, Francisco Assis, Mohammed Chahim, Jonás Fernández, Niels Fuglsang, Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, César Luena, Costas Mavrides, Krzysztof Śmiszek, Irene Tinagli
The Left	Damien Carême, Gaetano Pedulla', Jussi Saramo, Pasquale Tridico
Verts/ALE	Rasmus Andresen, Bas Eickhout, Kira Marie Peter-Hansen, Marie Toussaint

2	-
ESN	Siegbert Frank Droese, Alexander Jungbluth

1	0
PfE	Enikő Győri

Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti